

VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE NAZIONALE
ex art. 14 DLgs. 148/2015 per l'attivazione del Fondo Integrazione Salariale per concessione
dell'assegno ordinario di cui all'art. 30 DLgs. 148/2015.

Il giorno 06 luglio 2020 si sono incontrati in videoconferenza su piattaforma telematica "SKYPE":

- Antonio SABATINO nella sua qualità di Amministratore Delegato della soc. RISTOSERVICE s.r.l., assistito dal Consulente del Lavoro Pasquale SPADEA e da Simona MATERA;
- Giovanni DALÒ ed Elisabetta TIDDIA della segreteria nazionale della FILCAMS CGIL;
- Marco DEMURTAS della segreteria nazionale della FISASCAT CISL;
- Gabriele FIORINO della segreteria nazionale della UILTuCS.

Il presente incontro è originato dalla richiesta di esame congiunto di cui alla lettera datata 01.07.2020 trasmessa alle OO. SS, oggi qui convenute, nella quale veniva rappresentata l'esigenza di attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 DLgs. 148/2015 a causa del perdurare della crisi aziendale per evento improvviso e imprevisto riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PREMESSO che.

RISTOSERVICE s.r.l. con sede legale in ARCORE (MB), via A. Grandi n. 76/80 ed unità produttive multi localizzate sul territorio nazionale applica il "CCNL Turismo e Pubblici Esercizi e Ristorazione Collettiva sottoscritto in data 8.02.2018 dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8, 9 e 11 marzo 2020, sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

considerata la dichiarazione dell' OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al D. L. n. 6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura o riduzione di molte attività lavorative;

i contenuti e le disposizioni del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" individuano misure per il sostegno economico e occupazionale delle lavoratrici e lavoratori;

il perdurare della crisi legata all'emergenza COVID, ha indotto il Governo ad emanare i Decreti Legge 19 maggio 2020 n. 34 e 16.06.2020 n. 52 recanti "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che prevedevano la possibilità di incrementare, il primo di ulteriori n. 5 settimane ed il secondo di altre 4 settimane, il periodo di ricorso al FIS originariamente stabilito nella misura di 9 settimane dal decreto legge n. 18 del 17.03.2020. La Società, si è trovata costretta a sospendere e/o ridurre l'attività lavorativa con conseguente impatto negativo su tutte le aree produttive aziendali.



A causa della crisi aziendale per evento improvviso e impreveduto riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in data 26 marzo 2020 le parti hanno sottoscritto un accordo volto ad attivare il Fondo integrazione Salariale di cui all'art. 29 D. Lgs. 148/2015, ed anche l'integrazione salariale ordinaria prevista dal Titolo I Capo II art. 9 e seguenti del D. Lgs 148/2015, per nr. 9 settimane da fruirsì entro il 31/08/2020; le Parti, in data 25 giugno 2020, hanno sottoscritto pertanto un accordo di proroga del ricorso ad ammortizzatori per ulteriori nr. 5 e 4 settimane;

RISTOSERVICE s.r.l. ha utilizzato per intero le 18 settimane di FIS con causale COVID -19 ed a tutt'oggi il Governo non ha previsto ulteriori periodi di sostegno al reddito riconducibili alla medesima causale o, più specificatamente, non sono disponibili ulteriori ammortizzatori sociali straordinari COVID-19 per le lavoratrici ed i lavoratori dal 5.07.2020 fino al 31.01.2021 data questa ipotizzata come fine emergenza COVID -19 dall'art. 16 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni, ha decretato in data 11 marzo 2020, misure urgenti allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, quali, tra le altre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le istituzioni universitarie, la chiusura e/o la drastica riduzione dei pasti relativi alle mense afferenti alla ristorazione collettiva (come ad esempio quelle svolte per il Ministero della Difesa, dell'Interno o in ambito ospedaliero) ecc. L'entità della riduzione è quantificabile fino al 100% delle ore lavorabili rispetto ai dati che si sono registrati in epoca antecedente alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 interessando complessivamente n. 315 lavoratori/lavoratrici occupati nei plessi come specificati **nell'allegato elenco. (All.1).**

RISTOSERVICE s.r.l. continua a subire gravi conseguenze su tutto il territorio nazionale nonostante l'inizio della cosiddetta "Fase 2". La ristorazione scolastica estiva stenta a ripartire, la ristorazione aziendale pubblica e privata in conseguenza anche delle procedure anti-contagio (tra cui il ricorso al c.d. smart working) ha drasticamente ridotto o addirittura azzerato il numero di pasti ovvero la modifica del servizio ricorrendo ai cestini senza necessità di impiegare la totalità dei lavoratori per la preparazione e la distribuzione degli stessi; nella ristorazione ospedaliera, permane il regime di semplificazione richiesto dai Committenti e la contrazione del numero dei pasti forniti al personale ospedaliero e non ultimo, presso gli uffici di sede, in conseguenza al calo complessivo di lavoro, l'attività risulta fortemente ridotta;

la Società appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del DLgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

In base a quanto disposto dal DLgs. 148/2015 e della circolare INPS n. 130 del 15/09/2017, in merito alla causale "crisi aziendale per evento improvviso ed impreveduto" l'azienda può usufruire dell'assegno ordinario di FIS.

Le OO. SS., preso atto di quanto illustrato dalla Società e registrando il protrarsi delle difficoltà che la stessa si trova nuovamente ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare gli strumenti disponibili più favorevoli per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori.



Tutto ciò premesso, rappresentato e valutata ogni altra ipotesi le Parti convengono quanto segue.

1. Vista l'imprevedibilità e l'eccezionalità dell'evento descritto in premessa, la rapidità con il quale ha prodotto effetti negativi e l'autonomia rispetto alle politiche di gestione aziendale, la Società farà ricorso al Fondo di Integrazione Salariale Ordinario di cui all'art. 29 DLgs. 148/2015 e richiedendo l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del DLgs. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del DLgs. 148/2015.
2. La causale per la quale si richiede il Fondo D'Integrazione Salariale è la seguente: "Crisi Aziendale per Evento Improvviso ed Imprevisto" in conformità ai seguenti parametri.
3. La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al FIS e alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
4. **Durata:** dal 6 luglio 2020 per gli impianti presso gli istituti scolastici del nord Italia, a seguire per le altre unità produttive, in conformità all'esaurimento della fruizione delle 9+5+4 settimane previste per FIS "Covid-19", fino al 04 ottobre 2020.
5. Le Parti concordano sulla richiesta di intervento di Fondo d'Integrazione Salariale e dell'Integrazione Salariale Ordinaria con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, compatibilmente con le ragioni tecnico organizzative, per un massimo di nr. 13 settimane nel periodo 6/07/2020 – 31/10/2020 per n. 315 lavoratori e comunque per un numero complessivo massimo di ore settimanali pari a 8670,5 per il personale come risultante da allegato elenco (allegato 1).
6. L'inizio della sospensione\riduzione potrà avvenire in forma non contestuale per tutta la platea indicata (allegato 1).
7. **Riduzione oraria:** riduzione oraria o sospensione a zero ore. La prima verrà attuata garantendo l'equa ripartizione tra lavoratori, tenuto conto della rotazione delle posizioni fungibili compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive.
8. Ferma restando l'incertezza in termini di durata, ricadute produttive ed evoluzione dell'attuale contingenza, l'Azienda si impegna a valutare prioritariamente, qualora le esigenze tecniche e produttive lo rendessero possibile, tutte le possibilità di inserire nelle sedi interessate da sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze, i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda, tenuto conto delle norme previste per il contenimento, la protezione, la salute e la sicurezza contenute nei Protocolli sottoscritti dalle Parti Sociali e recepite nel DPCM del 26 aprile 2020.
9. **Indici di ripresa:** al superarsi dell'emergenza "Covid" il contesto economico/produttivo dovrebbe verosimilmente ed ottimisticamente normalizzarsi.
10. **Modalità organizzative:** l'azienda, previa informazione alle RSU/RSA, potrà articolare su base giornaliera, settimanale o mensile la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro:
 - a) Giornate intere di sospensione dell'attività;
 - b) Interno del mese;
 - c) Concentrate in settimane intere;
 - d) Interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese;
 - e) Riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
11. Al fine di garantire una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori **ed alla luce di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del DLgs. n. 148/2015**, le Parti convengono che l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dalla Società, nella misura mensilmente



- spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
12. Si concorda altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni ulteriori introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale considerando, il periodo di FIS di cui al precedente punto 4. del presente accordo, non rientrante nella durata prevista dall'art. 22, secondo comma del DLgs.148/2015, analogamente alle 18 settimane usufruite con causale "COVID-19 Nazionale".
 13. La continua evoluzione dell'emergenza in ambito sanitario, con conseguenti ricadute in ambito normativo e produttivo, portano a considerare che il numero dei soggetti coinvolti così come fotografati dall'Allegato 1, possa non essere considerato esaustivo fino al termine, ad oggi non prevedibile, della contingenza. Eventuali incrementi della platea indicata saranno oggetto di aggiornamento e informazione preventiva fra le parti e comunicazione ai soggetti istituzionali interessati.
 14. Le Parti convengono di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici su richiesta delle RSA/RSU e/o delle OO. SS. territoriali, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
 15. Le Parti considerano positivamente conclusa, con la sottoscrizione del presente accordo, la procedura di consultazione prevista per l'accesso al Fondo Integrazione Salariale di cui al D.Lgs. 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

RISTOSERVICE s.r.l.





FILCAMS CGIL




FISASCAT CISL



UILTUCS.

